

STATUTO – ASSOCIAZIONE “RICERCA E FORMAZIONE MEDICA - “RIFORMAMEDICA”

Art.1 – Denominazione – È costituita l’Associazione “Ricerca e Formazione medica – di seguito **RIFORMAMEDICA**.

Art. 2 – Sede – **RIFORMAMEDICA** ha sede legale a Torino. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede e potranno essere istituite sedi amministrative secondarie, filiali, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 – Scopo dell’Associazione – **RIFORMAMEDICA** non ha fini di lucro e ha lo scopo di rappresentare e promuovere gli interessi delle professioni mediche e sanitarie in generale.

Art. 4 – Oggetto – **RIFORMAMEDICA** potrà svolgere ogni attività direttamente o indirettamente utile al conseguimento del proprio scopo associativo.

Art. 5 – Durata ed esercizio sociale – **RIFORMAMEDICA** ha durata illimitata. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno e ha durata di dodici mesi.

Art. 6 – Patrimonio – Il patrimonio di **RIFORMAMEDICA**, da considerarsi indivisibile, è costituito dai beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà di **RIFORMAMEDICA** nonché dai crediti e dalle liquidità. Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dagli Associati fondatori all'atto della costituzione. Il Fondo Patrimoniale di **RIFORMAMEDICA** è costituito da: quanto versato dagli Associati fondatori all'atto della costituzione; versamenti destinati a patrimonio; donazioni e lasciti testamentari con destinazione patrimoniale; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

RIFORMAMEDICA potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza.

Le entrate di **RIFORMAMEDICA** potranno dunque essere costituite anche da: contributi degli Associati; liberalità e contributi di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni; proventi delle attività istituzionali e altre entrate derivanti da eventuali attività economiche secondarie. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente reinvestiti a favore degli scopi istituzionali di **RIFORMAMEDICA**.

Art. 7 – Contabilità, bilancio d’esercizio e libri sociali – Deve essere istituito e gestito, a cura del Consiglio Direttivo o di persone all'uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

A tal fine, la gestione contabile è disciplinata dalle disposizioni approvate dal Consiglio Direttivo.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio stesso.

Il rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di **RIFORMAMEDICA**.

È facoltà del Consiglio Direttivo presentare, entro il termine di approvazione del rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative e l'andamento previsionale dell'Associazione.

Sono libri sociali quelli degli Associati, quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti, anche tramite mezzi elettronici, dal Presidente o da soggetto da esso all'uopo delegato.

Art. 8 – Associati – Gli Associati di **RIFORMAMEDICA** sono persone giuridiche e persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

Possono essere Associati di **RIFORMAMEDICA** le persone giuridiche e le persone fisiche che presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo secondo le formalità documentali da questo richieste al fine di consentire a **RIFORMAMEDICA** di dare attuazione agli scopi statutari.

Gli Associati devono essere iscritti, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati. Il numero di Associati è illimitato.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione – Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta dichiarando di attenersi alle disposizioni contenute nel presente Statuto e alle deliberazioni adottate dall'organo amministrativo e, se costituito, di controllo. L'ammissione degli Associati è libera ed è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e gli scopi di **RIFORMAMEDICA** ed annotata sul Libro degli Associati. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Art. 10 – Categorie di Associati – Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Associati:

- Associati fondatori: coloro che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto di **RIFORMAMEDICA** e sono intervenuti alla sua costituzione provvedendo a dotarla di un patrimonio iniziale ovvero assumendo la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'Associazione stessa. Sono altresì considerati Associati fondatori coloro che contribuiscono, successivamente alla costituzione di **RIFORMAMEDICA**, a integrarne il patrimonio iniziale in misura non minore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), nonché coloro che abbiano acquisito, nell'esercizio della propria professione

o attività, prestigio e autorevolezza riconosciuti dal mondo professionale in ambito sanitario, scientifico, politico o economico; pur ricorrendo tali requisiti, il Consiglio Direttivo, con delibera adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, o il Direttore, potranno decidere con piena discrezionalità se nominare coloro che ne facciano richiesta quali Associati fondatori. La loro appartenenza all'Associazione è senza limiti di durata, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Gli Associati fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

- **Associati ordinari**: coloro che, condividendo gli scopi di **RIFORMAMEDICA** e intendendo fornire un concreto contributo di studio, ricerca o supporto alle attività della stessa ovvero intendendo usufruire delle sue attività, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta, con piena discrezionalità, con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei presenti o del Direttore. La partecipazione in qualità di socio di Università, Enti universitari e centri culturali potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione a titolo gratuito a favore dell'Associazione di propri ricercatori o collaboratori scientifici. Parimenti, potrà avvenire per i professionisti, gli accademici e gli operatori economici che mettano a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le loro competenze. In tali casi, gli enti e le persone fisiche potranno essere esentati dalla quota associativa annuale con delibera del Consiglio Direttivo. Gli Associati ordinari hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e possono, in qualunque momento, richiedere di divenire Associati fondatori.

- **Associati onorari**: le sole persone fisiche che per studi, opere ed iniziative si sono distinti per particolari meriti professionali o scientifici. La loro appartenenza a **RIFORMAMEDICA** è senza limiti di durata, sono eleggibili alle cariche sociali, ma non hanno diritto di voto. Gli Associati enti di diritto privato, enti di diritto pubblico ed enti privi di personalità giuridica partecipano all'attività istituzionale di **RIFORMAMEDICA** tramite il loro legale rappresentante *pro tempore* o un delegato all'uopo designato.

Art. 11 – Diritti e doveri degli Associati – La qualità di Associato è intrasmissibile.

Tutte le categorie di Associati hanno diritto ad eleggere, secondo le disposizioni del presente Statuto, gli organi di **RIFORMAMEDICA** e ad approvare annualmente il bilancio, quando predisposto; a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto; a partecipare alla vita di **RIFORMAMEDICA** come membri degli organi sociali, se eletti, nonché alle assemblee generali degli Associati in qualità di votanti e a tutte le iniziative e alle attività di **RIFORMAMEDICA**. La partecipazione a **RIFORMAMEDICA** ha durata illimitata salvo le cause di cessazione previste dalla legge e dallo Statuto.

Ciascun Associato è tenuto a versare al Segretario, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, la quota associativa ovvero, in caso di Associato fondatore, il contributo al patrimonio di cui all'art. 10 che precede.

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati devono tutelare gli interessi e le finalità di **RIFORMAMEDICA** e diffondere quanto più possibile i valori di cui **RIFORMAMEDICA** si fa promotrice.

Spetta a **RIFORMAMEDICA** la titolarità del diritto di sfruttamento relativo alle opere eventualmente realizzate dai propri Associati o con la loro collaborazione.

Art. 12 – Perdita della qualità di Associato – La qualità di Associato si perde per morte, decadenza o recesso.

In caso di perdita della qualità di Associato, il medesimo ha l'obbligo di adempiere a tutti gli impegni finanziari o altre responsabilità che ha con **RIFORMAMEDICA** fino alla data di effettiva perdita della qualità di Associato.

La perdita della qualità di Associato non esonera quest'ultimo dalle eventuali responsabilità legali o finanziarie derivanti da azioni o obbligazioni assunte durante la sua permanenza nell'Associazione.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione, l'Associato non può avanzare alcuna pretesa sul fondo di **RIFORMAMEDICA** ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, di fondi e di riserve comunque denominate a favore dell'Associato o dei suoi eredi.

Art. 13 – Perdita della qualità di Associato per decadenza – La qualità di Associato si perde per decadenza quando:

- a) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) per gli Associati fondatori non intervenuti all'atto costitutivo, sia stato omesso il versamento del contributo al patrimonio di **RIFORMAMEDICA**;
- c) per gli Associati ordinari, sia stato omesso il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo, dopo sei mesi dalla scadenza;
- d) per tutti, qualora si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine, che si pongono in contrasto con le finalità di **RIFORMAMEDICA**, ovvero che possano determinare l'ingovernabilità di **RIFORMAMEDICA**.

La decadenza degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza dell'Associato tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata. La delibera del Consiglio Direttivo, adeguatamente motivata, può essere impugnata ai sensi dell'art. 27 dall'Associato decaduto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Art. 14 – Recesso dell'Associato – Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di sessanta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mediante altro mezzo ritenuto idoneo dallo stesso Consiglio.

Gli Associati receduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative e, ove non abbiano provveduto, sono obbligati al pagamento delle quote annuali (non frazionabili) dovute sino al momento dell'efficacia del recesso.

Art. 15 – Prestazioni degli Associati e di terzi – Le prestazioni degli Associati sono, in via generale, volontarie ed a titolo gratuito.

RIFORMAMEDICA può avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni retribuite di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese anche dagli Associati.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo o del Direttore.

Art. 16 – Organi sociali – Sono organi sociali: il Direttore; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Assemblea degli Associati.

Art. 17 – Il Direttore – **RIFORMAMEDICA** è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo o anche da un Direttore.

Qualora sia nominato un Direttore, questi avrà tutti i poteri, i compiti e le funzioni che direttamente o indirettamente il presente Statuto assegna al Consiglio Direttivo. Nello stesso senso, al Direttore potranno anche essere riconosciuti e assegnati tutti i poteri, i compiti e le funzioni, che il presente Statuto assegna direttamente o indirettamente al Presidente e al Segretario. Il Direttore potrà dunque assumere il ruolo e le funzioni del Presidente.

Al Direttore si riconoscono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nessuno escluso o eccettuato. Gli potrà essere corrisposta, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla sua carica, un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore di **RIFORMAMEDICA**.

Il Direttore è nominato dagli Associati fondatori e, in caso di conclusione del mandato per qualsivoglia ragione, resta in carica fino alla designazione del nuovo Direttore o dei nuovi membri del Consiglio Direttivo da parte degli Associati fondatori.

Art. 18 – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri indicato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo uscente, comunque non inferiore a tre e non superiore a sette. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati e dagli Associati fondatori secondo i termini e le modalità di cui appresso e agli articoli successivi.

Ciascuno degli Associati fondatori può nominare, nel rispetto della delibera del Consiglio Direttivo uscente, sino a tre membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può nominare, nel rispetto della delibera del Consiglio Direttivo uscente, fino a due membri tra i candidati proposti, senza formalità alcuna entro 60 giorni prima della data di elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 degli Associati ordinari.

Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o indisponibilità, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, questi potrà essere sostituito, ove sia necessario per garantire la governabilità di **RIFORMAMEDICA**, da altro Associato nominato dagli Associati fondatori ovvero, se il membro dimissionario o indisponibile sia di nomina assembleare, dall'Assemblea. In tale ultima evenienza, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione e chiederà la convalida, o la nomina di altro Associato, alla prima Assemblea successiva. I consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19 – Membri del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Possono altresì essere individuate ulteriori funzioni operative cui riferire incarichi specifici disciplinati da regolamento interno (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere).

Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione inviata almeno tre giorni (in caso di urgenza, un giorno) prima della riunione mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail o sms, con l'indicazione di data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora vi siano almeno tre componenti. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri.

Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede di **RIFORMAMEDICA**, anche mediante audio/video conferenza o qualunque mezzo tecnico analogo.

Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in assenza, da un consigliere delegato dal Presidente o, ancora, dal più anziano di età fra i presenti alla riunione. Delle riunioni viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce: tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; comunque, una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario di **RIFORMAMEDICA**, all'ammontare del contributo associativo e, se del caso, al bilancio.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate inerenti allo svolgimento della loro carica, salvo il caso di particolari incarichi assegnati a tutti o alcuni di loro per il perseguimento delle finalità associative; in tale ultimo caso, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla carica, spetta al componente incaricato un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore di **RIFORMAMEDICA**.

Art. 21 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di **RIFORMAMEDICA**. A titolo esemplificativo e non esaustivo: redige il rendiconto economico finanziario di **RIFORMAMEDICA** entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio; convoca l'Assemblea degli Associati quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto di

RIFORMAMEDICA e, se del caso, del bilancio; delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati; provvede a predisporre le norme ed i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione di **RIFORMAMEDICA**; determina l'entità del contributo associativo e degli eventuali versamenti integrativi; cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del libro degli Associati; istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze; procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita di **RIFORMAMEDICA**, determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta; istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati tecnici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la eventuale remunerazione; determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Consiglio stesso svolgono particolari funzioni; irroga le sanzioni disciplinari; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto siano riservati in via inderogabile all'Assemblea.

Art. 22 – Presidenza dell'Associazione – Il Presidente del Consiglio Direttivo o, se nominato il Direttore, è Presidente di **RIFORMAMEDICA** e ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità e d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Art. 23 – Assemblea degli Associati – L'Assemblea è costituita dagli Associati fondatori e ordinari e delibera come segue. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, se predisposti, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un terzo degli Associati fondatori.

L'Assemblea è convocata con comunicazione inviata almeno quindici giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail o mediante esposizione della convocazione sul Sito o sulla bacheca nella sede della Associazione, con l'indicazione di data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire altre modalità di convocazione e di accesso al luogo di svolgimento dell'assemblea. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati fondatori, quale che sia il numero degli Associati ordinari intervenuti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati fondatori e qualunque sia il numero degli Associati ordinari intervenuti.

Le assemblee possono svolgersi anche mediante audio/video conferenza o mezzi tecnici analoghi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con la maggioranza degli Associati fondatori presenti, purché non consti il voto contrario dei 4/5 (quattro quinti) degli Associati ordinari presenti, se questi rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) di tutti gli Associati ordinari.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con il testo proposto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli Associati fondatori, purché non consti il voto contrario dei 4/5 (quattro quinti) degli Associati ordinari.

Gli aspetti procedurali non disciplinati dal presente Statuto e le modalità di rappresentanza (ad esempio la delega) degli Associati nelle riunioni assembleari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Qualora lo ritenga necessario, anche in considerazione di disposizioni normative o regolamentari, l'Assemblea degli Associati può nominare, con i *quorum* e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, un apposito organo di revisione che potrà essere organizzato in forma collegiale (collegio dei revisori) ovvero in forma monocratica (revisore unico), in funzione della necessità e delle dimensioni dell'Associazione.

In caso di costituzione, l'organo di controllo dura in carica tre esercizi solari e scade alla data fissata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Quanto alle funzioni delegabili, l'organo di revisione esercita la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale e dà parere sul rendiconto e sul bilancio preventivo, se predisposto. Se costituito in forma collegiale, alla prima riunione l'organo di revisione nomina il proprio Presidente.

Art. 24 – Poteri e funzioni dell'Assemblea degli Associati – L'Assemblea:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, se predisposti, nonché la relazione sull'attività svolta, determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- elegge fino a due membri del Consiglio Direttivo proposti dagli Associati ordinari;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività di **RIFORMAMEDICA**, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Scioglimento di RIFORMAMEDICA – Lo scioglimento di **RIFORMAMEDICA** è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle di **RIFORMAMEDICA** o a fini di pubblica utilità.

Art. 26 – Clausola di mediazione – Ogni controversia che dovesse insorgere tra **RIFORMAMEDICA** e i singoli Associati, o tra gli Associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli organi sociali in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività associativa, sarà sottoposta a mediazione civile.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione civile prima di iniziare qualsiasi procedimento giurisdizionale.

La nomina del mediatore sarà effettuata con l'accordo di tutte le parti in lite e, ove questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

Il tentativo di mediazione dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del mediatore. È espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di mediazione, ivi comprese l'eventuale proposta del mediatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'esito negativo della mediazione. Ove la mediazione non abbia successo, il mediatore redigerà un verbale negativo in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

Una volta esaurito il tentativo di mediazione nei termini che precedono, la controversia potrà essere devoluta dalle medesime parti in lite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Torino.